

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 64 del 25/10/2018

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE..

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Ottobre, alle ore 19:20, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

|    | Consiglieri Comunali | Pres./Ass, |    | Consiglieri Comunali | Pres./Ass, |
|----|----------------------|------------|----|----------------------|------------|
| 1  | Gnassi Andrea        | Assente    | 18 | Magrini Juri         | Presente   |
| 2  | Bellucci Andrea      | Assente    | 19 | Marcello Nicola      | Assente    |
| 3  | Bellucci Giorgia     | Presente   | 20 | Mauri Cristiano      | Presente   |
| 4  | Bertozzi Simone      | Presente   | 21 | Mauro Gennaro        | Presente   |
| 5  | Camporesi Luigi      | Presente   | 22 | Muratori Mirco       | Assente    |
| 6  | Casadei Giovanni     | Presente   | 23 | Pasini Luca          | Assente    |
| 7  | Corazzi Giulia       | Assente    | 24 | Pecci Marzio         | Presente   |
| 8  | De Leonardis Daniela | Assente    | 25 | Petrucci Matteo      | Assente    |
| 9  | Di Natale Barbara    | Presente   | 26 | Piccari Enrico       | Presente   |
| 10 | Donati Sara          | Presente   | 27 | Renzi Gioenzo        | Presente   |
| 11 | Erbetta Mario        | Presente   | 28 | Spina Carlo Rufo     | Assente    |
| 12 | Falcioni Milena      | Presente   | 29 | Trombetta Diana      | Assente    |
| 13 | Frisoni Davide       | Presente   | 30 | Vinci Barbara        | Presente   |
| 14 | Frisoni Lucilla      | Presente   | 31 | Zamagni Marco        | Presente   |
| 15 | Gianfreda Kristian   | Assente    | 32 | Zilli Filippo        | Presente   |
| 16 | Grassi Fabio         | Presente   | 33 | Zoccarato Matteo     | Presente   |
| 17 | Grotti Carlo         | Presente   |    |                      |            |

**Totale presenti n. 22 - Totale assenti n. 11**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

OGGETTO: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

*Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 89 del 04.10.2018 di seguito trascritta:*

“OGGETTO: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### RICHIAMATI:

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d’istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- l’art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

##### VISTE:

- la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto “Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale”;
- la Delibera di C.C. n. 28 del 09/05/2013 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale”;
- la Delibera di C.C. n. 107 del 25/09/2014 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale”;
- la Delibera di C.C. n. 74 del 07/12/2017 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale”;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno:

- a) obbligo di presentazione della dichiarazione con periodicità trimestrale;
- b) obbligo per i gestori di accreditarsi al servizio on line dell’Imposta di Soggiorno;
- c) precisazione relativa all’obbligo di legge vigente per i gestori di presentare la resa del conto giudiziale (Modello 21);

VISTO il testo delle modifiche all’art. 6 del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno (All. C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie in un'ottica di equità fiscale, oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che pone una previsione di garanzia rivolta direttamente ai contribuenti disponendo che *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”*;

RITENUTO, pertanto, che le suddette modifiche potranno correttamente essere applicate dal 01 gennaio 2019;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente documento e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegato al presente atto;
- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- il parere della I<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 17.10.2018;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DELIBERA

1. di approvare, a decorrere dal 01 gennaio 2019, le modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (All. C),
2. di dare atto che:
  - la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
  - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

|                |    |   |
|----------------|----|---|
| Presenti Nr.   | 29 |   |
| Votanti Nr.    | 29 |   |
| Favorevoli Nr. | 17 | Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni |
| Contrari Nr.   | 1  | Cons. Erbetta   |
| Astenuti Nr.   | 11 | Conss.: Camporesi, Grotti, Marcello, Mauri, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato  |

Escono i Conss.: Zilli, Camporesi e Trombetta.

Presenti n. 26 Consiglieri.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Bellini Alessandro



ALL. "A"

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Comune di Rimini</b> | Dipartimento Risorse<br>Settore Tributi<br>Ufficio Imposta di Soggiorno | Via Ducale, 7 - 47921 Rimini<br>tel. 0541 704184 - fax 0541 704710<br>www.comune.rimini.it<br>e-mail: <a href="mailto:impostadisoggiorno@comune.rimini.it">impostadisoggiorno@comune.rimini.it</a><br>PEC: <a href="mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it">ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it</a><br>c.f.-p.iva 00304260409 |
|-------------------------|---|---|

## RELAZIONE TECNICA

### **Oggetto: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.**

Analizzando i report elaborati rispetto all'andamento di sei anni decorsi dall'istituzione, nel nostro Comune, dell'Imposta di Soggiorno, sono sorte riflessioni che hanno indotto a considerare alcune modifiche al Regolamento per l'Imposta di Soggiorno.

La principale valutazione riguarda la tempistica dei controlli sulle gestioni inadempienti conseguente all'obbligo della dichiarazione con scadenza annuale, che non legittima l'ufficio ad attivare le verifiche di legge in corso d'anno. Pertanto, a causa dell'alta dinamicità nel cambio di soggettività giuridica delle gestioni delle strutture ricettive tipica del nostro territorio, che si accentua ad inizio e fine stagione turistica, si può verificare che, al momento della notifica gli atti per il recupero dell'imposta, le gestioni si siano rese irreperibili.

Inoltre, si è constatato che la dichiarazione annuale, presentata, ovviamente, l'anno successivo a quello di competenza dell'imposta e compilata con riferimento alla gestione trimestrale, riscontrava molti errori nella compilazione.

Al fine di ovviare a queste problematiche, si ritiene opportuno istituire l'obbligo di presentazione della dichiarazione con periodicità trimestrale.

In tal senso, si rende necessario acquisire strumenti in grado di favorire la semplificazione delle operazioni, sia con riferimento alla presentazione della dichiarazione, considerata la periodicità più ravvicinata e l'ingente numero di strutture ricettive, che per ottimizzare l'attività di recupero avviata in questi anni attraverso intimazioni, ingiunzioni, querele, sanzioni amministrative, ecc. tesa a garantire il gettito e gli equilibri di bilancio.

Ma non solo, si intende anche contrastare il fenomeno sottostante della concorrenza sleale perpetrata dagli irregolari nei confronti di chi riversa correttamente l'imposta, nonché tutelare l'importante ruolo di "agente contabile di fatto" rivestito dai gestori in ragione del maneggio di questo tributo, che costituisce denaro pubblico, e che comporta ricadute giurisdizionali di carattere contabile e penale, sia sull'Ente che sul gestore.

Vista la premessa di cui sopra, si propongono le seguenti modifiche:

- a) obbligo di presentazione della dichiarazione con periodicità trimestrale;
- b) obbligo per i gestori di accreditarsi al servizio on line dell'Imposta di Soggiorno;
- c) precisazione relativa all'obbligo di legge vigente per i gestori di presentare la resa del conto giudiziale (Modello 21).

#### **a) Obbligo di presentazione della dichiarazione con periodicità trimestrale**

Si valuta di far coincidere le scadenze trimestrali dei riversamenti con quelle delle dichiarazioni, affinché l'Ente abbia un contestuale riscontro delle eventuali somme trattenute indebitamente dai gestori e che possa, quindi, porre in campo, tempestivamente, le azioni per il recupero, così come per l'irrogazione delle sanzioni, fintanto che le soggettività giuridiche sono ancora attive.

Inoltre, con l'obbligo dichiarativo trimestrale si migliorano i tempi di monitoraggio di coloro che, nei periodi di bassa stagione, non riversano l'imposta alla scadenze trimestrali, dato che, seppur risultano autorizzati all'esercizio dell'attività, di fatto non operano ovvero ospitano solo soggetti

esenti e/o non assoggettati all'imposta (residenti nel Comune di Rimini, oltre i 7 pernottamenti consecutivi, ecc.) e, quindi, non la incassano.

#### **b) Obbligo per i gestori di accreditarsi al servizio on line dell'Imposta di Soggiorno**

Come anticipato in premessa, al fine di semplificare l'adempimento della presentazione della dichiarazione trimestrale, sia per l'ufficio Imposta di Soggiorno, che per i gestori di strutture ricettive, è posto l'obbligo ai suddetti gestori o a chi, per loro, esegue gli adempimenti dell'Imposta di Soggiorno, di registrarsi, tramite web, ad un servizio on line.

Tale servizio permette agli utenti, di accedere con le proprie credenziali "forti" e di avere un collegamento con l'Ente al fine di compilare la dichiarazione in pochi passaggi, ottenendo così l'importo da riversare e la causale da inserire nel versamento. Questi passaggi, inseriti nel sistema informatico, consentiranno al gestore di eseguire correttamente i versamenti dovuti e, conseguentemente, l'Ente non dovrà mettere in campo azioni di recupero in realtà inesistenti perché basate su errori materiali del gestore, così come si migliorerà la percentuale di rendicontazione automatica tra i versamenti e le strutture titolate.

Il suddetto servizio on line servirà anche:

- per i gestori, allo scopo di utilizzarlo, se vogliono, come software per la gestione delle prenotazioni, l'inserimento delle presenze dei propri ospiti, il rilascio delle ricevute dell'imposta di soggiorno, ed infine, ma non di minore importanza, per visualizzare promemoria, eventuali solleciti e le novità postate dall'ufficio;

- per l'Ente, oltre ai vantaggi già elencati sopra, sarà possibile avere a disposizione una reportistica immediata dell'andamento delle presenze e delle riscossioni e individuare "in tempo reale" i soggetti che, seppur iscritti, non ottemperano alla dichiarazione e/o al versamento e raggiungerli con tempi più efficaci rispetto a quelli attuali; di seguito, potrà emettere, attraverso il gestionale, gli atti per il recupero dell'imposta nonché compiere le altre attività connesse.

#### **c) Precisazione relativa all'obbligo di legge per i gestori di presentare la resa del conto giudiziale (Modello 21)**

Conseguentemente alla modifica della presentazione della dichiarazione da annuale a trimestrale, si rende necessario, per ottemperare a quanto stabilito dal R.D. n. 827/1924 che il gestore, nella sua qualità di agente contabile, ribadita anche dalla sentenza n. 22/2016 pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, renda all'Amministrazione Comunale, annualmente, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (30 gennaio dell'anno successivo), la resa del conto giudiziale.

Tale obbligo, formalizzato dalla suddetta sentenza della Corte dei Conti, era già stato recepito dall'Amministrazione e veniva assolto dal gestore con la presentazione della dichiarazione annuale per Imposta di Soggiorno, come avvallato dalla Spett. Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con nota 2100-23/03/2015- SG\_ER-T47-P, nella quale ha ritenuto validi gli elementi indicati in tale dichiarazione, pur non redatti nell'obbligatorio Modello 21.

Con questo cambiamento, si rende opportuno che il gestore presenti, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, così come adempiuto da tutti gli altri agenti contabili dell'Ente, il Modello 21 predisposto dallo Stato per la resa del conto giudiziale. Sarà cura del Comune trasmetterlo, nei tempi di legge, alla Corte dei Conti (art. 233 del TUEL).

Si precisa, comunque, che il gestore troverà, nel proprio account dei servizi on line, tale modello pre-compilato con i dati inseriti trimestralmente nelle dichiarazioni.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE TRIBUTI  
D.ssa Ivana Manduchi  
(firmato digitalmente)**



## COMUNE DI RIMINI

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/06/2012.

Modificato con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 e con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 09/05/2013, n. 107 del 25/09/2014, n. 74 del 07/12/2017 e **n. XX del XXXXXX.**

(in vigore dal 01/10/2012)

#### Art. 6 (in vigore)

##### Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Rimini, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori, sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
  - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
5. ~~I gestori, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero delle presenze complessive, dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).~~
6. ~~La dichiarazione, debitamente compilata nelle sezioni relative a tutti i trimestri d'apertura della struttura e sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.~~
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
8. ~~I dati della dichiarazione sono finalizzati anche alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale come previsto dal R.D. n. 827/1924.~~

9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

#### **Art. 6 (modificato)**

##### **Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive**

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Rimini, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
- 1 bis. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.**
2. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza
4. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
  - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
- 5. I gestori, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini, entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale** con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto **dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali), **integrato con il D. Lgs. 101/2018** .
- 6. La dichiarazione viene trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.**
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
- 8. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21, con le modalità di cui al comma 6. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.**
9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

**COMUNE DI RIMINI****REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE  
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/06/2012.

Modificato con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 e con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 09/05/2013, n. 107 del 25/09/2014, n. 74 del 07/12/2017 e **n. XX del XXXXXX.**

(in vigore dal 01/10/2012)

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 6 bis- Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

**Art. 1****Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

**Art. 2****Istituzione e presupposto**

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2012, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta,

extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.

4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Rimini, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.

### **Art. 4** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
  - f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
  - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013, tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
  - i) i soggetti con invalidità al 100%;
  - j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche

- corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
  - l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
  - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
  - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
  - per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
  - per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.
- Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

## **Art. 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

## **Art. 6**

### **Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive**

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Rimini, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
- 1-bis. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
  - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
5. I gestori, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini, entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.
  6. La dichiarazione viene trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
  7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
  8. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21, con le modalità di cui al comma 6. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.
  9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

#### **Art. 6 bis**

#### **Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)**

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno,

sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

## **Art. 8**

### **Attività di accertamento e controllo dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché nell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
  - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

## **Art. 9**

### **Sanzioni**

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.
2. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui agli artt. 6, 6 bis e 8 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

## **Art. 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Art. 11**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono

- possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
  4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
  - 5.

### **Art. 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

### **Art. 13** **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 14** **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.